

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 721)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Modifica dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273,  
istitutiva dell'Accademia di sanità militare interforze

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, istitutiva dell'Accademia di sanità militare interforze, è previsto l'accantonamento dell'importo totale dell'assegno giornaliero e dell'assegno fisso mensile, nonché dell'intera quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, per spese generali e per altre spese.

Anche se la normativa di cui alla citata legge prevede all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo la corresponsione della differenza attiva tra l'importo degli assegni accantonati e la quota di spese generali e di mantenimento dovuta da ogni aspirante, si determina un grave disagio per gli accademisti, privi del trattamento economico fisso mensile e quindi gravan-

ti sulle loro famiglie per le varie esigenze, non trascurabili, fino al termine degli studi.

Considerato che i giovani frequentanti le accademie si preparano ad assolvere una funzione di rilevante interesse per l'Amministrazione militare, non si giustifica la mancata corresponsione mensile del trattamento economico attribuito dalla legge con una presunta esigenza di calcolo a consuntivo della differenza netta dovuta.

Con il presente disegno di legge, fermo restando il principio del carico, sia pure parziale, delle spese agli accademisti, si prevede la corresponsione in contanti, alla normale scadenza mensile, di metà del trattamento economico stabilito, accantonando l'altra metà per le spese medesime.

Attesa l'opportunità e la validità del proposto riordinamento della materia, si confida nel favorevole voto.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è così modificato:

« Metà dell'assegno giornaliero e dell'assegno fisso mensile, spettanti rispettivamente agli allievi e agli aspiranti ufficiali, nonchè metà della quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonata dall'accademia, istituto o scuola presso cui si svolgono i corsi, secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1:

a) per una quota di spese generali (comprensiva delle spese di manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria) in misura da stabilire anno per anno con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per le spese di mantenimento, una volta conseguita la qualifica di aspirante ufficiale;

c) per l'eventuale rimborso delle spese di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge ».